

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare – APMARR APS, con sede legale in Lecce alla Via Molise n. 16, (di seguito APMARR), in persona del suo proprio Legale Rappresentante Antonella Celano

e

FeliciAngeli in Moto odv con Sede legale in via Bruno De Finetti 384, CAP 00134 Roma, in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. Floriano Caprio, di seguito più brevemente “AIM ”

PREMESSO CHE

- APMARR tutela e difende il diritto alla salute di persone con patologie reumatologiche e rare
- APMARR è presente sul territorio nazionale in sei regioni: Puglia, Calabria, Lazio, Abruzzo, Piemonte, Sardegna,
- uno degli obiettivi di APMARR è da sempre promuovere il diritto alla salute, favorire la diagnosi precoce, abbattere le liste d'attesa, sostenere la ricerca, favorire l'inclusione sociale anche con l'eliminazione delle barriere architettoniche e culturali, sotto qualsiasi forma si presentino.
- che AIM è una organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, ed ha per finalità l'aiuto e l'assistenza a persone disagiate ed ammalati, con Interventi attivati per offrire sostegno attraverso l'uso della moto ed altri mezzi motorizzati per, distribuzione farmaci, e generi di prima necessità. Inoltre, raccoglie fondi durante le manifestazioni, sociali e socio-culturali con l'esclusivo intento di destinare quanto raccolto in opere di beneficenza a favore di enti ospedalieri, orfanotrofi, case famiglie, associazioni con finalità di utilità sociale ed ogni altra realtà che versi in condizioni disagiate;
- che oggi, AIM, attraverso il progetto “Angeli in Moto”, allo scopo di realizzare la finalità essenziale per cui è nato, si è posta l'obiettivo di aggregare motociclisti e simpatizzanti del mondo delle moto per la sola finalità di volontariato, anche attraverso la costruzione di rapporti di collaborazione con altri club con scopi istituzionali simili, così da espandere al di fuori del proprio territorio di operatività il progetto medesimo.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RICHIAMATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse del presente Protocollo ne fanno parte integrante e sostanziale e alla luce delle stesse esso andrà interpretato ed eseguito.

Art. 2 – Oggetto

Le parti, nel rispetto della rispettiva natura e in piena autonomia – senza che ciò comporti obblighi di esclusiva né impegni di natura economica o finanziaria – concordano di impegnarsi reciprocamente per la realizzazione di quanto di seguito specificato (v. art. 3) nonché per studiare e, ove ne vengano reciprocamente ravvisati presupposti e condizioni, attivare e sviluppare, nel pieno rispetto delle normative nazionali che regolano l'attività di ciascuna parte, in forma collegata e nelle meglio viste forme, esperienze, iniziative, progetti, attività.

Art. 3 – Ambiti di collaborazione e modalità operative

Le parti, nei termini di cui all'articolo 2, individuano di seguito gli ambiti elettivi e le modalità di collaborazione più adeguati.

Le Parti concordano che l'attività principale cui risponderanno i volontari attiene al c.d. ritiro farmaci. In particolare, nel rispetto delle finalità del progetto Angeli in Moto, i volontari individuati da AIM provvederanno, con le modalità di seguito indicate, ad effettuare consegne di farmaci e generi di prima necessità alle persone individuate da APMARR, che provvederanno a sottoscrivere – ove possibile – la ricevuta di consegna.

AIM, attraverso il Responsabile di sezione locale, si impegna a segnalare e fornire ad APMARR i nominativi dei soci e/o volontari disponibili a svolgere attività di volontariato in nome e per conto di APMARR.

AIM manifesta la propria disponibilità, altresì, a supportare APMARR nella promozione delle attività di supporto alle persone, alle iniziative di raccolta fondi e/o di sensibilizzazione, informazione, sia nazionali che locali, organizzati dalla Sezione di riferimento (seminari tematici, convegni, campagne di sensibilizzazione).

Art. 4 – Obblighi delle Parti

AIM si impegna a garantire la vigilanza sui propri associati ed al rispetto di quanto previsto nel presente atto. Qualora riscontri violazioni da parte dei volontari segnalati ad APMARR, si impegna a comunicare tali violazioni alla Sezione affinché l'Associazione possa valutare l'assunzione di opportuni provvedimenti e l'interruzione del rapporto di volontariato con il soggetto responsabile della violazione.

APMARR si impegna a rendicontare ad AIM i risultati delle attività realizzate attraverso i volontari segnalati da AIM, esclusivamente in forma di numero di servizi svolti, attività andate a buon fine, etc.

APMARR si impegna a rendere noto, attraverso i propri canali associativi e social, sia locali che nazionali, l'apporto di AIM, attraverso il progetto "Angeli in Moto", alle iniziative dell'Associazione, come meglio specificato nel successivo art. 5.

Art. 5 – Comunicazione e utilizzo dei Loghi

APMARR si impegna a rendere noto, attraverso tutti i propri canali l'apporto di AIM nell'ambito della realizzazione delle proprie finalità istituzionali ed autorizza AIM a dare analoga comunicazione sui propri canali a condizione che i contenuti di tali comunicazioni siano condivisi o, comunque, autorizzati dagli uffici nazionali preposti.

Le comunicazioni predisposte dalle parti ed aventi ad oggetto la collaborazione di cui al presente accordo, dovranno essere organizzate in modo tale da non recare alcun pregiudizio all'immagine e alla reputazione di APMARR o di AIM.

Art. 6 – Durata del Protocollo

Il presente protocollo d'intesa opererà a far data dalla sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2021, e sarà rinnovabile tacitamente per un periodo di tempo di 2 anni, salvo diversa volontà di una delle parti che potrà, in tal caso, comunicarlo all'altra, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di almeno 30 giorni, da inviare agli indirizzi di cui in epigrafe o tramite PEC.

Art. 7 – Riservatezza e Privacy

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in materia di privacy, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente o per iscritto e prima della sottoscrizione del presente protocollo – le informazioni di cui all'art. 13 del GDPR 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sua sottoscrizione ed esecuzione.

Le Parti si impegnano a rispettare, nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo, la vigente normativa in materia di Privacy, garantendo che tutte le informazioni attinenti all'esecuzione dello stesso, siano trattate in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., dal GDPR 679/2016 e dalla normativa vigente in materia.

Resta inteso che le Parti, nello svolgimento delle attività previste dal presente protocollo, agiranno in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 24 del GDPR conservando, nei confronti degli interessati,

ciascuna di esse una responsabilità autonoma per i danni che dovessero venire causati da una propria violazione della normativa sulla privacy.

Le Parti si impegnano, altresì, a fornire agli interessati di cui trattano i dati, un'idonea informativa che contenga un consenso specifico (o altra base giuridica applicabile ai sensi degli artt. 6 e 9 del GDPR) per la comunicazione reciproca dei dati personali, finalizzata alla realizzazione delle attività di cui al presente protocollo.

Le parti si impegnano a non divulgare e a non utilizzare, anche successivamente alla cessazione del presente Protocollo, le notizie e le informazioni di cui abbiano avuto conoscenza in relazione alla esecuzione del medesimo Protocollo.

Art. 8 – Autonomia delle parti

La sottoscrizione del presente protocollo, che ha valenza nell'ottica del rafforzamento del lavoro di rete sul territorio, mantiene ferma in capo a ciascuno dei sottoscrittori la piena autonomia, indipendenza e responsabilità per le attività realizzate.

Resta pertanto inteso che, per nessun motivo o causa APMARR o AIM risponderanno per eventuali obbligazioni o adempimenti a carico dell'altro Ente, ancorché legate o connesse ad attività realizzate nell'ambito del presente protocollo.

Resta inteso che il rapporto di collaborazione tra AIM e APMARR, senza eccedere gli ambiti di cui al presente documento, dovrà svilupparsi in modo tale da non recare alcun pregiudizio all'immagine e alla reputazione di APMARR né di AIM, né da creare dubbi o confusione presso il pubblico e presso i terzi sui rispettivi ruoli, restando espressamente escluso che la collaborazione con AIM in ambito al progetto "Angeli in Moto" possa assumere qualsivoglia natura commerciale, rientrando la stessa nell'ambito delle finalità istituzionali perseguite da APMARR.

Art. 9 – Referenti delle parti

Le parti identificano come referenti per l'attuazione del presente protocollo d'intesa rispettivamente: APMARR: Antonella Celano, AIM: Floriano Caprio

Art. 10 – Attuazione

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di reciproca collaborazione, buona fede e lealtà la corretta applicazione del presente Protocollo. Eventuali difficoltà insorgessero in sede attuativa verranno valutate dai rispettivi referenti o dai responsabili delle Parti ai fini dell'approfondimento congiunto e dell'individuazione di una soluzione condivisa.

Ciascuna delle parti vigilerà sulle proprie articolazioni associate e/o afferenti per una applicazione del protocollo rispettosa delle effettive finalità e linee programmatiche.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì, Roma 15.05.2020

APMARR APS

Antonella Celano



AIM

Floriano Caprio

